

Statuto della Palau Porto srl

"BOZZA

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

(Natura della società e denominazione)

- 1) È costituita una società a responsabilità limitata denominata "Porto Palau s.r.l." (e nel prosieguo indicata anche come "la società").
- 2) Stante la natura a totale capitale pubblico della società possono essere soci enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000; nonché, se la legge lo consente, altri enti pubblici.
- 3) Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende domicilio dei soci, quello risultante da libro dei soci. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Organo Amministrativo a cura del soggetto interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
- 4) Il presente statuto risulta pertanto allineato alla riforma del societario ed alla riforma in materia di Società a partecipazione pubblica.

Art. 2

(Sede)

- 1) La società ha sede legale nel Comune di Palau (SS), all'indirizzo risultante nel Registro delle imprese. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto.
- 2) L'assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

Art. 3

(Durata e recesso)

- 1) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria per una o più volte, per un pari o diverso periodo, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.
- 2) Il socio può recedere dalla società ai sensi di legge.
- 3) La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea o per il verificarsi di altre cause previste dall'art. 2484 del Codice civile.

Art. 4

(Oggetto)

- 4.1) La società è attiva nell'esercizio dei servizi pubblici locali di interesse generale e attività complementari ed opere connesse nonché l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o allo svolgimento delle proprie funzioni".

4.2) Nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e, comunque, nei limiti e nel rispetto di tutte le vigenti leggi, la società gestisce i seguenti servizi pubblici locali di interesse generale e attività complementari ed opere connesse:

- a) la realizzazione e la gestione di porti turistici e quindi la costruzione delle opere portuali e la gestione diretta e/o indiretta dell'infrastruttura in regime di concessione;
- b) tutte le attività complementari alla nautica da diporto ed in qualsiasi modo direttamente e/o indirettamente connesse all'attività principale, la gestione di arenili di cui il Comune detenga eventualmente la concessione per fini di interesse sociale;
- c) gestione degli spazi e aree della direzione portuale;
- d) gestione di club nautici con annesse aree sportive e ricreative con somministrazione di alimenti e bevande per i soci;

In tale contesto la società potrà compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili e necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. In ogni caso le operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazione non saranno rivolte al pubblico ed avranno luogo nel rispetto della legge 24 febbraio 1998 n.58. La società potrà inoltre svolgere le attività e le funzioni ad essa delegate dal Socio Unico ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del D.lgs. 175/2016 come modificato dal D.lgs. 100 del 16 giugno 2017;

L'effettiva assunzione della gestione dei servizi pubblici locali anzi citati avviene secondo un programma definito ed approvato dal consiglio comunale dei comuni serviti.

Il fatturato delle eventuali attività svolte a favore di terzi deve comunque rispettare quanto previsto dall'art.39, comma 1, lett. d) del presente statuto.

4.3) I rapporti tra gli enti pubblici locali soci e la società sono disciplinati da apposito contratto di servizio, il quale stabilisce anche la durata degli affidamenti sopracitati.

4.4) La società, previa autorizzazione dell'assemblea, instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

4.5) La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

4.6) La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - QUOTE- OBBLIGAZIONI

Art. 5

(Capitale sociale)

- 1) Il capitale sociale nominale è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- 2) Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal

Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera Assembleare di aumento, anche con quote aventi diritti diversi da quelle già emesse. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione in proporzione al numero di quote effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale

3) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi aziendali) e di crediti, ai sensi del Codice civile.

4) Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di diminuzione o di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza prevista dal Codice civile.

5) La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto, al contratto di concessione amministrativa, ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

6) A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di due punti, fermo restando il disposto dell'articolo 2466 del Codice civile.

7) I conferimenti, gli acquisti della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori sono regolati dagli articoli 2464 e successivi Codice civile.

Art. 6

(Finanziamenti, versamenti, strumenti finanziari e patrimoni destinati)

1) La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento sia a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, sia a quelle sulla contabilità delle società partecipate.

2) La società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto, può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2483 del Codice civile, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, nell'Assemblea dei soci.

3) La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e successivi del Codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente statuto.

Art. 7

(Diritto di prelazione, clausola di gradimento e limiti al diritto di accrescimento)

1) La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2470 c.c.. Le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da titoli di credito, né possono circolare mediante strumenti finanziari. Eventuali vincoli reali sulle quote (pegno, usufrutto) si costituiscono con atto scritto e con iscrizione nel Registro delle Imprese, nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di aumento di capitale sociale, le nuove quote possono essere offerte in opzione ai soci, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2481-bis c.c..

2) Nel rispetto delle norme statutarie e di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, le quote sono liberamente trasferibili tra i soci.

Il trasferimento delle quote a terzi estranei alla società è subordinato al diritto di prelazione degli altri soci. Il socio che intenda cedere, a qualsiasi titolo, la propria quota deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, specificando il prezzo e le condizioni della cessione.

Gli amministratori devono informare senza indugio gli altri soci, i quali hanno 30 (trenta) giorni dalla comunicazione per esercitare il diritto di prelazione, acquistando la quota alle medesime condizioni.

Se più soci intendono esercitare il diritto di prelazione, la quota è assegnata in proporzione alle partecipazioni già detenute. Se nessun socio esercita la prelazione entro il termine stabilito, il socio cedente può trasferire la quota al terzo alle condizioni comunicate.

Qualsiasi trasferimento di quote ha effetto nei confronti della società solo dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

3) I versamenti relativi alle quote sottoscritte sono richiesti dall'Organo Amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso ritiene opportuni, salvo quanto disposto dall'art. 2464 c.c..

Qualora un socio non adempia nei termini, egli sarà considerato moroso, con conseguente applicazione di interessi legali a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura ed alle modalità indicate nel precedente articolo 5, comma 6.

4) Poiché il presente statuto tutela l'omogeneità della compagine sociale, ogni socio che intenda concedere in pegno, usufrutto o sottoporre la propria quota a qualsiasi altro vincolo deve darne preventiva comunicazione all'Organo Amministrativo, tramite PEC o raccomandata A/R. La costituzione di vincoli sulle quote è consentita solo previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, che decide con maggioranza del capitale sociale. È espressamente vietato vincolare le quote in modo da impedire il diritto di voto del socio.

5) Qualora un socio intenda trasferire ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, delle proprie quote (fermo restando i vincoli di cui al presente statuto) o strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2483 c.c. in caso questi siano emessi, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale - nel rispetto delle norme statutarie e di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 - dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, informare l'Organo Amministrativo, ed offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alla partecipazione da essi posseduta, specificando il prezzo richiesto per la vendita delle quote, o il valore delle stesse in caso di cessione a titolo gratuito, e le generalità di colui o coloro ai quali l'offerente le cederebbe qualora i soci non esercitassero la prelazione. Sarà cura dell'Organo Amministrativo informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

6) Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi a solo titolo esemplificativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali su quote, strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2483 c.c., o diritti di opzione.

7) I soci che ne hanno diritto che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata o PEC di cui all'ultimo capoverso del

comma 5, a pena di decadenza debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare le quote o strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2483 c.c. o i diritti di opzione offerti.

Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato in tutto o in parte la prelazione di cui trattasi, gli altri soci potranno sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote.

Verificandosi tale ipotesi l'Organo Amministrativo della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. L'esercizio del diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve riguardare tutte le quote e tutti i diritti di opzione offerti.

8) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio o taluno di essi, dichiara di non essere d'accordo sul prezzo richiesto, o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito) ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le quote o strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2483 c.c. o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente. L'esperto è nominato dal Presidente del Tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale della società. L'esperto fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito). L'esperto dovrà pronunciarsi entro novanta (90) giorni solari prorogabili una sola volta, su accordo scritto dalle parti o per decisione dell'esperto, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni.

9) Nella propria valutazione l'esperto sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle quote societarie. L'esperto formerà la propria determinazione e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto; qualora invece il prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'esperto. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio

offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto.

Il costo dell'esperto sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'esperto non sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'esperto sia inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente e il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

10) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valutazione di cui ai precedenti commi e non risulti che l'offerta di cui al precedente comma 5 non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso di cui al successivo comma 12, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) il trasferimento si considera inefficace cosicché esso non sarà iscritto nel Registro delle Imprese, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle quote o a strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2483 c.c. o diritti di opzione, così come non avrà diritto agli utili, al voto ed alla ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

11) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le quote o strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2483 c.c. o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi e nel rispetto delle norme statutarie e di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'efficacia dei trasferimenti delle quote, degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dei diritti di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione pubblica totalitaria. L'Organo Amministrativo provvede all'accertamento della qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente articolo 1, comma 2 del presente statuto.

12) Il trasferimento delle quote, degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso dell'Organo Amministrativo, rispettati i requisiti di partecipazione pubblica locale totalitaria. La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su quote della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. La costituzione sulle quote della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dall'Organo Amministrativo.

13) Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi previsti dal precedente comma 7, l'Assemblea ordinaria potrà indicare, dandone mandato all'Organo Amministrativo, al socio (tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC) che intende cedere le proprie quote, entro centoventi (120) dalla comunicazione indicata nel comma 5, un altro acquirente gradito

e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non gradito.

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

14) Nel caso in cui tutte o parte delle quote, degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dei diritti di opzione messe in vendita non siano acquistate da altro socio, al fine di pervenire alla prelazione di tutte le quote e di tutti i diritti di opzione offerti, l'Organo Amministrativo si riserva di dare - ove possibile, a norma del Codice civile - avvio al procedimento di acquisto da parte della società. Di ciò potrà darne informazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC al socio entro trenta (30) giorni successivi ai termini indicati nel precedente comma 13.

15) Qualora entro il predetto termine di cui al comma 13 nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le quote al soggetto indicato nella comunicazione.

16) È espressamente convenuto che le suddette procedure si applichino anche nel caso che la cessione avvenga, se la legge nella fattispecie lo consente, a favore di una società fiduciaria.

17) Non è possibile dare in garanzia o comunque vincolare le quote senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ferma sempre restando l'incedibilità del diritto di voto.

18) Il trasferimento delle quote ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel libro dei soci ai sensi di legge.

19) Le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 8

(Strumenti finanziari partecipativi)

La società può emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile, con diritti patrimoniali, ma senza diritti di voto, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2) L'Assemblea dei soci fisserà, ai sensi di legge, le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in quote.

Art. 9

(Partecipazione pubblica totalitaria)

1) La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da quote. A ciascun socio è assegnato un numero di quote proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

2) Il capitale sociale con diritto, di voto nelle Assemblee ordinarie dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, dai soggetti indicati nel precedente articolo 1, comma 2. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di quote a soggetti diversi rispetto a quelli anzi citati.

3) La condizione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2483 c.c..

5) La società è al servizio delle amministrazioni pubbliche socie che le affidano i servizi di istituto e quindi, acquisiscono quote proporzionali al valore del servizio affidato oppure agli abitanti equivalenti serviti.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA

Art. 10

(Assemblea)

1) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da Codice civile e del presente statuto, e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea potrà svolgersi con sistemi di intervento a distanza, audio/video collegati, con modalità identiche a quelle previste nel successivo articolo 21, comma 5, del presente statuto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

2) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

5) Sono riservate all'Assemblea dei soci le materie in tal senso indicate dal Codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto.

6) All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del presente statuto, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 11

(Avviso di convocazione)

1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso da inviarsi anche a tutti i consiglieri, a tutti i membri del Collegio sindacale ed all'Organo di Revisione, deve contenere il giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o ulteriore convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima o altra precedente convocazione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica certificata) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

2) In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del Codice civile e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informata.

3) Restano ferme le ipotesi di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice civile.

Art. 12

(Competenze)

1) L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile e del presente statuto, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro un termine non superiore a 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 cc.

2) L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2479 del Codice civile, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno nonché per la trattazione delle materie in tal senso indicate nel Codice civile, e nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sull'emissione di obbligazioni;
- e) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- d) su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto.

3) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, verrà altresì convocata in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

4) L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, e inoltre:

- a) dà la propria autorizzazione sull'acquisto, sulla cessione, conferimento, affitto, usufrutto, sulla dismissione, sulle fusioni o scissioni della società o di suoi rami aziendali ed ogni altro atto di disposizione;
- b) dà la propria autorizzazione sulle operazioni di costituzione, acquisto, cessione, conferimento, affitto, usufrutto o dismissione ed ogni altro atto di disposizione di partecipazioni in società o consorzi o società consortili o cooperative controllate o collegate o partecipate;
- c) delibera sull'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- d) delibera sugli indirizzi generali per le tariffe e per la gestione dei servizi pubblici affidati alla società;
- e) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- f) delibera sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Art. 12

(Intervento e voto)

1) I soci che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno possono partecipare e votare in assemblea, previa verifica della loro legittimazione, risultante dal Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

2) Ogni socio, mediante semplice delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro soggetto anche non socio (purché non siano amministratori, membri del collegio sindacale o dipendenti della società o di società da essa controllate, collegate o partecipate). La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del socio e deve essere conservata dalla società. La delega per partecipare all'Assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

3) I soci hanno diritto di voto in misura proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, salvo diversa disposizione statutaria ai sensi dell'articolo 2479 c.c..

I soci privi del diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati e informati sulle decisioni societarie.

4) Al presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine all'identità ed alla legittimità del diritto di intervento (anche per delega), al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

5) Una volta constatata e fatta constatare, dal presidente dell'Assemblea, la validità della stessa, i presenti non potranno più contestarla.

Art. 14

(Presidenza, segreteria, verbalizzazione)

1) L'Assemblea è presieduta:

- in caso di nomina di un amministratore unico, dal medesimo;
- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento del presidente, dal vice presidente o dall'amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età;
- in mancanza di amministratori, dalla persona designata dall'Assemblea medesima.

2) L'Assemblea nomina un segretario anche non socio dotato di requisiti professionali idonei, e che è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Se del caso, su decisione del presidente, l'Assemblea nominerà 2 (due) scrutatori scelti tra i partecipanti dell'Assemblea stessa.

3) Nei casi previsti dalla legge, o quando è ritenuto opportuno dall'Organo Amministrativo o dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso; in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito presso il Registro delle Imprese, e deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario o dal Notaio, se presente.

4) Le copie e gli estratti dei verbali possono essere certificati conformi dall'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con la firma del Segretario o del Notaio, se presente.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve contenere quanto previsto dall'articolo 2478 c.c., riportando le decisioni adottate e le modalità con cui sono state assunte.

Non è ammesso il voto per corrispondenza. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile a un socio è considerato non espresso.

L'azione di annullamento delle delibere assembleari può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore, quando rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, salvo diversa previsione statutaria, ai sensi dell'articolo 2479-ter c.c..

Art. 15

(Costituzione, deliberazioni e diritto di voto)

1) L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera ai sensi del Codice Civile. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda o in ogni ulteriore convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

2) L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in prima convocazione, più della metà del capitale sociale. In seconda ed in ogni ulteriore convocazione, essa è validamente costituita con la partecipazione di soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

3) Ai fini dell'intervento sia in Assemblea ordinaria sia in Assemblea straordinaria, nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da quote prive del diritto di voto.

Le quote proprie sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Salva diversa disposizione di legge, le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime quote e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione.

La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea.

Le deliberazioni approvate prima della perdita del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, occorre convocare una nuova Assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una Assemblea in prima convocazione.

4) Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea, così come esso ne regola lo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

5) La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti competono al Presidente dell'Assemblea, nel rispetto di modalità e termini di legge.

Ai fini delle deliberazioni sull'azione di responsabilità contro gli amministratori, si applicano le disposizioni dell'articolo 2476 del Codice Civile.

6) L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante quote aventi diritto di voto che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2479-ter del Codice Civile.

7) Si applicano i maggiori quorum previsti dagli articoli 2479 e 2479-bis del Codice Civile.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI: ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 16

(Sistema di amministrazione)

1) La società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà di amministrazione.

Tuttavia, l'assemblea può affidare l'amministrazione ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, con delibera motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi e la relativa delibera è trasmessa alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2016.

2) All'Organo Amministrativo compete il perseguimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto. Gli amministratori decadono, vengono revocati e sostituiti a norma di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto.

L'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo decade automaticamente.

3) La revoca può essere decisa in ogni tempo, ma deve essere motivata. Nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento danni, intendendosi l'assunzione di incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento danni.

Art. 17

(Nomina degli amministratori)

1) Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile agli enti pubblici spetta la nomina diretta, la revoca (nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione di norme di legge, di persistente inottemperanza agli indirizzi ricevuti, nonché nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi programmati) e la sostituzione in ogni momento, di un numero di amministratori (ivi compreso il presidente del consiglio di amministrazione) proporzionale all'entità della propria partecipazione, moltiplicando la stessa per il numero degli amministratori da nominare, o per frazione superiore al cinquanta per cento (50%) di tale ultimo calcolo; i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina, di sostituzione o di revoca. L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea dei soci rispettando i requisiti di trasparenza e parità di trattamento tra i candidati e indirizzata a coloro che presentano profili di esperienza e competenze maturate nell'ambito della gestione di aziende pubbliche.

La selezione può essere operata congiuntamente da più comuni soci oppure disgiuntamente tra questi e quindi le rispettive graduatorie verranno sottoposte in assemblea ai fini della nomina.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione così come il Collegio sindacale sono riconfermabili in conformità alla normativa vigente.

2) Nella scelta degli amministratori, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere.

3) I requisiti per la nomina, nonché la normativa da applicarsi ai componenti dell'organo amministrativo, sono da individuarsi dal Codice civile, da eventuali ulteriori leggi speciali, dallo statuto degli enti pubblici locali soci e dal presente statuto.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Inoltre, i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza fissati ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016.

Infine, restano ferme le disposizioni in materia di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 18

(Altre disposizioni)

1) Il Consiglio di amministrazione e l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica - salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 17 - e sono rieleggibili.

2) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, prima della scadenza del mandato, la metà o più della metà degli amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

3) All'Organo Amministrativo sono riconosciuti tutti i più ampi poteri amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà

opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 2 del presente Statuto. Il Consiglio di amministrazione esercita tali poteri direttamente od a mezzo del presidente o dell'amministratore delegato, al quale conferisce propri poteri ed attribuzioni, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore Generale, ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea e quindi degli strumenti programmatici di cui al presente statuto.

4) L'Organo Amministrativo può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

5) La società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie, commesse dai membri del Consiglio di amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.

Art. 19

(Cariche sociali)

1) Il presidente del Consiglio di amministrazione (o l'Amministratore Unico) ricopre anche il ruolo di legale rappresentante, cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali, statali, comunitari e internazionali, garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.

2) La carica di Vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Vicepresidente, se non risulta individuato nell'atto di nomina, è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. In tale circostanza al Vicepresidente compete la legale rappresentanza. La sostituzione del Presidente da parte del Vicepresidente dimostra l'assenza o l'impedimento del primo. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del Vicepresidente o di assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.

3) L'Organo Amministrativo può inoltre, nei limiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, del Codice civile, delle vigenti disposizioni di legge e del presente statuto:

a) nel caso di un organo in forma di consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, ad un amministratore delegato;

b) Assumere un Direttore Generale, scelto anche al di fuori dei propri membri, attribuendogli i relativi poteri e la relativa remunerazione, nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e delle normative di settore applicabili alle società a responsabilità limitata.

4) Non possono comunque essere delegate le attribuzioni vietate dal Codice civile e dal presente statuto.

Art. 20

(Altre deleghe e attribuzioni)

- 1) L'Organo Amministrativo può nominare institori, procuratori speciali o mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma, per una durata limitata nel tempo.
- 2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente all'Organo Amministrativo, le decisioni sui seguenti atti:
 - a) i programmi annuali relativi agli investimenti e relative fonti di copertura, alle assunzioni di personale, le previsioni tariffarie e le condizioni di fornitura dei servizi pubblici locali erogati dalla società;
 - b) la nomina, sospensione e licenziamento del Direttore Generale;
 - c) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;
 - d) l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo termine;
 - f) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;
 - g) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;
 - i) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione alle gare dei servizi pubblici locali ricompresi nei fini istituzionali della società;
 - h) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o consorzi o altri enti, di strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2483 c.c., nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende;
 - l) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o consorzi o altri enti, di strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2483 c.c., o di aziende o di relativi rami;
 - m) la stipula o assunzione di finanziamenti e a concessione di garanzie;
 - n) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni in tali società ogniqualevolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.
- 3) L'Organo Amministrativo appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e di quella della società. L'eventuale regolamento per le adunanze dell'Assemblea è invece approvato dall'Assemblea stessa.
- 4) L'Organo Amministrativo ha facoltà di adottare i seguenti strumenti integrativi di governo societario:
 - a) Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme sulla tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
 - b) Un Ufficio di Controllo Interno, strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) Codici di condotta, propri o collettivi, aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché di altri soggetti portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

5) Gli strumenti integrativi di governo societario, eventualmente adottati, sono indicati nella "Relazione sul governo societario".

6) Qualora l'Organo Amministrativo ritenga di non adottare uno o più degli strumenti integrativi di governo societario, dà conto delle relative ragioni all'interno della "Relazione sul governo societario".

7) L'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente, è anche componente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione delle società, consorzi o altri enti comunque partecipati dalla società.

8) L'Organo Amministrativo riferisce al Collegio Sindacale, durante le proprie adunanze ed in sede di approvazione del bilancio, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate, collegate o partecipate. In particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 21

(Convocazione del Consiglio)

1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale della società o altrove, purché in Italia, dal Presidente di propria iniziativa e tutte le volte che lo giudichi necessario, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vicepresidente. Mancando anche quest'ultimo la convocazione è effettuata dall'Amministratore più anziano di età. Nel caso in cui Presidente o il Vicepresidente rifiuti di convocare il consiglio di amministrazione entro sette (7) giorni dalla richiesta quest'ultimo potrà essere convocato dai richiedenti. In tale ipotesi se il Consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici (15) giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta (30) giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'Assemblea. L'Assemblea sarà convocata senza ritardo dall'Organo Amministrativo o dal Collegio Sindacale.

2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta con preavviso di giorni sette (7), salvi i casi di urgenza il cui termine di preavviso deve essere almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, ed e-mail o PEC spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi per gli effetti del Codice civile.

3) Anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. Valgono in tal senso le disposizioni relative al Collegio sindacale di cui all'articolo 2405 del Codice Civile.

4) È comunque possibile che vengano fissate riunioni a scadenze fisse; in tali casi è sufficiente che risulti la conoscenza da parte di ciascun consigliere, della scadenza fissata o del calendario

5) È ammessa la possibilità, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza, videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza, mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione; sia loro consentito di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; possano visionare, ricevere e trasmettere documentazione.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

Art. 22

(Deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

1) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente del Consiglio di amministrazione o di chi presiede la riunione. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza del quorum deliberativo.

2) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente ovvero, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

3) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

4) L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale, e quindi ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere delle eventuali perdite che sono derivate alla società dal compimento dell'operazione.

5) Il voto di un componente del Consiglio di Amministrazione non può essere dato per rappresentanza.

Art. 23

(Compensi e rimborsi spese)

1) Il compenso spettante all'Organo Amministrativo è determinato dalla Assemblea dei soci entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge, dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive degli Enti. Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi degli amministratori, ove il compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite

stabilito dal legislatore, agli Amministratori dovrà essere corrisposto il compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare.

2) Agli amministratori spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

3) È fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

4) E' vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche se previsti dall'articolo 2125 Cod.Civ.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA LEGALE E DIRETTORE GENERALE

Art. 24

(Presidente, vice presidente, amministratori, Direttore Generale)

1) La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi, anche in giudizio, spetta:

a) in caso di amministrazione affidata ad un Amministratore Unico, all'Amministratore Unico stesso;

b) in caso di amministrazione affidata al Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio stesso ed in caso di sua assenza o altro impedimento al Vicepresidente nonché, nell'ambito dei poteri conferitigli, all'amministratore delegato.

Il presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede anche sovranazionale e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale. Inoltre, l'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di amministrazione - qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione - hanno facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali. Al presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico spetta il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni di detto organo ogni qualvolta non viene diversamente deliberato o non sia diversamente previsto.

Il presidente del Consiglio di amministrazione e l'Amministratore Unico hanno la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società. Spetta al presidente del Consiglio di amministrazione, o a un suo delegato, o all'Amministratore Unico informare il legale rappresentante dell'ente locale sui risultati quantitativi e qualitativi rilevati dalla società in sede di controllo di gestione infrannuale. Detto controllo di gestione consisterà nella rilevazione infrannuale del conto economico a valori progressivi, completo dell'analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione. Il "report" qualitativo evidenzierà lo stato di perseguimento degli obiettivi e quindi gli eventuali problemi e conseguenti azioni.

2) Il Vicepresidente sostituisce il presidente in tutti i casi di impedimento. Di fronte ai terzi il solo fatto della firma del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

3) All'amministratore delegato, ove nominato, compete la rappresentanza nei limiti attribuitigli dallo statuto o delegatigli dal Consiglio di amministrazione.

Qualora eletto, l'amministratore delegato esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio di amministrazione entro i limiti dettati nello statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio di amministrazione stesso.

4) Per il compimento di alcune attività l'Organo Amministrativo può attribuire (rispetto a quanto già previsto nel successivo articolo 25, comma 1 del presente statuto) deleghe speciali anche al Direttore Generale, se assunto ai sensi del presente statuto.

Ai sensi di legge e del presente statuto, il Direttore Generale può essere assunto a tempo determinato (ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 175/2016) o indeterminato come lavoratore dipendente e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo. L'eventuale revoca del mandato di Direttore Generale, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato non comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente.

Le deleghe speciali al Direttore Generale, rispetto a quanto già precisato nel presente statuto, saranno fornite con procura notarile.

Il Direttore Generale è tenuto a riferire all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale ogni bimestre sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 25

(Direttore Generale: funzioni e assunzione)

1) Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali.

In particolare il Direttore Generale:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonché le decisioni dell'Amministratore Unico;

b) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società;

e) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;

d) sottopone all'Organo Amministrativo lo schema del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del relativo, eventuale, assestamento in vista di un risultato di esercizio inferiore a quello atteso;

e) formula al presidente del Consiglio di amministrazione proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione;

f) può stare in giudizio, con l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dall'esercizio;

g) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;

h) determina la struttura organizzativa aziendale secondo gli indirizzi dell'Organo Amministrativo; dirige il personale e mantiene i rapporti con le Organizzazioni sindacali; propone all'Organo Amministrativo la nomina del vice direttore, dei dirigenti e dei quadri e dei residui passaggi di categoria o di livello e le assunzioni; adotta le misure disciplinari inferiori al licenziamento, fermo collettivi di lavoro; propone all'Organo Amministrativo le misure disciplinari di licenziamento;

i) esercita poteri in materia di spesa nei limiti dei massimali consentitigli dall'Organo Amministrativo;

l) cura gli affari correnti;

m) interviene, previa specifica procura da parte dell'Organo Amministrativo, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della società previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'articolo 420 del Codice di procedura civile;

n) è il responsabile sia dell'accesso agli atti aziendali, ai sensi della L. 241/1990 e successive integrazioni, sia dell'attuazione delle norme in materia di trasparenza derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 e delle norme in materia di "anticorruzione".;

o) è il responsabile dei vari procedimenti amministrativi attivati nelle varie procedure in cui, per legge, deve essere individuata tale figura;

p) è il responsabile delle informative al personale in sede di assunzione ai sensi del D.Lgs. 152/1997 e successive integrazioni;

q) è il responsabile della privacy ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni;

r) è il responsabile della sicurezza impianti e dei relativi piani per la sicurezza;

s) è il responsabile della protezione e prevenzione ai fini della sicurezza sul lavoro, ai sensi delle vigenti normative;

t) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dall'Organo Amministrativo.

2) Il Direttore Generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo con eventuale apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il "sistema in economia" fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento sottoponendo successivamente all'Organo Amministrativo, il relativo rendiconto.

3) Il Direttore Generale, previa informazione all'Organo Amministrativo, può delegare ad uno o più dipendenti della società parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa.

4) Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, anche non remunerata, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla società senza autorizzazione preventiva dell'Organo Amministrativo.

5) I requisiti e le modalità di assunzione e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro del Direttore Generale, sono determinati dall'Organo Amministrativo in conformità alle disposizioni del presente statuto, del Codice Civile applicabili alle società a responsabilità limitata e delle normative di settore.

6) Il Direttore Generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

ORGANI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

Art. 26

(Collegio sindacale)

1) Il Collegio sindacale, che ha i compiti e doveri previsti dal Codice civile, dalle leggi speciali e dal presente statuto, si compone del presidente e di due sindaci effettivi, tutti scelti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, anch'essi scelti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio sindacale, che deve riunirsi su convocazione del presidente del collegio, almeno ogni novanta giorni con avviso da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa posta elettronica certificata).

Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio- collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio sindacale. In tal caso, valgono le condizioni previste dal precedente articolo 21, comma 5, del presente statuto.

2) Ai sensi dell'articolo 2449 Codice civile agli enti pubblici spetta la nomina e la revoca dei componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dai rispettivi Consigli Comunali.

Sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza regolate dall'articolo 2399 del Codice civile.

3) Il Collegio rimane in carica per tre esercizi, e scade in concomitanza con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. Ai sindaci si applica la disciplina della prorogatio prevista per gli organi delle pubbliche amministrazioni dal decreto legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994 e, quindi, i sindaci scaduti restano in carica al massimo per altri quarantacinque giorni.

Ogni sindaco può essere riconfermato. L'Assemblea che provvede alle nomine stabilisce gli emolumenti del presidente e di tutti i sindaci effettivi, con l'osservanza delle tariffe professionali che risultano applicabili ai sensi di legge.

4) I membri del Collegio sindacale assistono alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Qualora nessuno dei membri del Collegio sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio d'amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del capoverso precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato ovvero il Direttore Generale provvede a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del Collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi.

Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio sindacale.

5) Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di missione sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, così come via via definite con l'Organo Amministrativo.

6) Il Collegio sindacale può, previa comunicazione all'Organo Amministrativo, convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da due membri del Collegio.

7) La carica di sindaco effettivo, è incompatibile, oltre che con le ipotesi disciplinate dal Codice civile o da altre leggi, con lo svolgimento di incarichi di sindaco e/o di consulenza in altre società che sviluppino direttamente o indirettamente anche parti dell'oggetto sociale della società, con esclusione delle società controllate, collegate o partecipate dalla società così come definite dal Codice civile. A tal fine, ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre all'Organo Amministrativo apposita dichiarazione entro 10 (dieci) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente entro trenta (30) giorni dalla nomina o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.

8) Al Collegio sindacale non può essere attribuita anche la revisione legale dei conti della società, che va affidata ad un singolo revisore legale o società di revisione legale iscritta nel relativo registro, con delibera dell'assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale.

Art. 27

(Controllo contabile)

1) Ai sensi dell'articolo 2449, CC l'assemblea attribuisce il controllo contabile sulla società ad un revisore contabile o ad una società di revisione da essa nominati ed iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

2) Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio ovvero il bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

e) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto; la stessa relazione dovrà esser depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429 del Codice civile.

Art 27 bis

(Controllo analogo)

La società è soggetta al controllo analogo dei soci secondo le linee guida redatte da ANAC nonché oppure secondo le previsioni del Regolamento comunale di espletamento del controllo analogo.

STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI

Art. 28

(Strumenti programmatici - Relazioni)

- 1) Ai fini di dare esecuzione alle previsioni di legge, il piano programmatico deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea.
- 2) L'Organo Amministrativo, entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno, predispone e invia a ciascun socio, per quanto di propria competenza, una relazione previsionale relativa all'attività della società, contenente la definizione dei piani strategici per il triennio successivo, il budget pluriennale, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo anche in termini di investimenti e gestione del personale.
- 3) L'Organo Amministrativo predispone entro il 31 (trentuno) agosto di ogni anno la relazione sul generale andamento della gestione, relativa al primo semestre dell'anno in corso, sulla sua prevedibile evoluzione della gestione per il semestre successivi in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente comma 2 sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, La relazione semestrale contiene inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci. Tale relazione è trasmessa dall'Organo Amministrativo a tutti i soci.

Art. 29

(Esercizio sociale)

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio di esercizio ai sensi del Codice civile, da sottoporre all'Assemblea dei Soci e provvede a comunicarlo ai membri del Collegio sindacale ed al soggetto incaricato del controllo contabile nei termini forme e modi previsti dal Codice Civile;.
- 3) Il bilancio annuale della società, ferme restando le attribuzioni del Collegio dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori legali tenuto dal Ministero delle economie e delle finanze. Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'Assemblea contestualmente alla nomina dei componenti il collegio sindacale.

Art. 30

(Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili)

- 1) L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del Codice civile;
- b) alla copertura di eventuali perdite pregresse;
- c) il residuo, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nel presente statuto secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci

TITOLO VIII

TUTELE, CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO

Art. 31

(Tutele)

- 1) L'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci di cui agli articoli 2393 e 2393-bis del Codice civile, può essere esercitata dai soci che rappresentano almeno il venti per cento del capitale sociale.
- 2) La denuncia al Collegio sindacale di cui all'articolo 2408, comma 2, del Codice civile, può essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
- 3) La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409, comma 1, del Codice civile, può essere fatta da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale; così come, ai sensi del successivo comma 7, può essere fatta dal Collegio sindacale.

Art. 32

(Controversie)

- 1) Ogni controversia che dovesse insorgere fra la società ed i soci, fra i soci, fra i soci e gli amministratori ed i liquidatori o fra detti organi, o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti e tali organi, in dipendenza dell'attività sociale e interpretazione o esecuzione del presente statuto, sarà deferita alla decisione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 33

(Scioglimento e recesso)

- 1) I soci hanno diritto di recedere dalla società, per tutte le loro quote, nelle ipotesi previste dalle leggi e dal presente statuto.

Non compete ai soci il diritto di recesso nell'ipotesi in cui i medesimi abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2437-ter, comma 4, del Codice Civile, il valore di liquidazione delle quote del socio che ha esercitato il recesso è quello riferito al patrimonio netto riportato nel bilancio chiuso precedentemente alla data in cui il socio esercita il diritto di recesso, senza alcuna rettifica delle poste dell'attivo e del passivo risultanti dal suddetto bilancio per la frazione dell'esercizio intermedia.

- 2) La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promossa una controversia ai sensi del precedente articolo 32, l'efficacia

della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica della decisione dell'Autorità giudiziaria ordinaria al recedente.

3) Per lo scioglimento e la liquidazione della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.

4) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e procede alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i relativi compensi.

Lo scioglimento della società potrà essere revocato con il consenso unanime dell'Assemblea.

5) Se non sarà nominato un solo liquidatore, il Collegio di Liquidatori sarà composto da tre (3) membri, nominati con le procedure previste per la nomina dell'Organo Amministrativo.

6) La liquidazione del patrimonio sociale è ripartita nel seguente ordine di priorità i) alle quote di partecipazione, fino a concorrenza del valore nominale di ciascuna quota; ii) all'eventuale residuo, ripartito proporzionalmente tra tutti i soci in base alla quota di partecipazione detenuta nella società.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

(Foro competente)

1) Il foro competente è quello della sede legale della società.

Art. 35

(Rinvio - Disposizioni generali)

1) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi speciali in materia della Repubblica italiana.

2) È fatto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali

3) Quando le azioni derivano da previsioni di legge, si applicano le disposizioni degli articoli 2362 e 2497 del Codice Civile.

Art. 37

(Comunicazioni sociali)

1) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata (PEC) o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o sede legale, ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2) Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ufficialmente depositato presso la sede della società.

3) Le comunicazioni effettuate tramite posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4) Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

5) Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 38

(Computo dei termini)

1) Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 39

(Affidamenti in house)

1) Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio in delegazione interorganica, come previsto dalle vigenti leggi in materia, trattandosi di una società a partecipazione pubblica totalitaria:

a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo (gestionale ed economico-finanziario) da parte dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti, è prevista in atti attraverso lo statuto di questo o di quest'ultimi, lo Statuto sociale, il contratto di servizio, nonché la carta dei servizi;

b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico- finanziario e coinvolgimento dell'ente o degli enti locali azionisti, così come previsti nel presente statuto ed eventualmente dal contratto di servizio;

c) la società è partecipata totalmente da enti pubblici locali (così come qualificati dall'art. 2, c. 1, D.Lgs. 267/2000 o dalle leggi di settore) e, se la legge lo consente, da altri enti pubblici;

d) Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;

e) i Comuni soci esercitano sulla società un controllo di gestione analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo è esercitato in forma congiunta secondo il "Regolamento sulle modalità di esercizio del "controllo analogo". Tale attività è esercitata congiuntamente operando:

- Controllo ex ante, cioè una influenza determinante nelle fasi di indirizzo sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società,
- Controllo contestuale, ad esempio tramite la ricezione periodica sull'andamento della gestione, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario,
- Controllo ex post, esercitabile ad esempio in fase di approvazione del bilancio semestrale ed annuale dell'esercizio.

In particolare, i soci in tale controllo:

* definiscono preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo standard qualitativi e quantitativi;

* possono convocare l'Organo Amministrativo per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati;

- * effettuano il monitoraggio sull'andamento della società richiedendo periodicamente relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico finanziario;
- * analizzano gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuano le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per i bilanci degli enti;
- * organizzano un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra società ed enti soci, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, il contratto di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- * esplicano una generale attività di indirizzo, programmazione vigilanza e controllo attraverso l'emanazione di direttive della Assemblea dei soci.

f) in caso di affidamento pluripartecipato da Enti Pubblici dovrà essere garantito una funzione di indirizzo ed un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato; in particolare le amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni di minoranza possono esercitare il controllo analogo in modo congiunto con le altre, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi dell'organismo controllato siano composti da rappresentanti di enti pubblici partecipanti, ovvero siano formati tra soggetti rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti;
- b) i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'organismo controllato;
- c) l'organismo controllato non persegua interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. Ciascun Ente, in virtù di idonei strumenti giuridici, deve essere in grado di assumere il ruolo di dominus nelle decisioni operative rilevanti circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio. In ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga al codice civile.

2) In termini di presupposti applicativi del c.d. modulo gestorio in house, ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società agli enti pubblici locali di riferimento, si precisa che:

- a) gli strumenti di indirizzo e controllo stringente sulla società da parte degli enti pubblici locali di riferimento, sono da individuarsi nello statuto dell'ente o degli enti pubblici locali azionisti, nei regolamenti di questi ultimi, nello statuto sociale, nel contratto di servizio, nonché nella carta dei servizi e successive deliberazioni di Consiglio comunale;
- b) gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel bilancio pluriennale triennale mobile completo del piano degli investimenti e delle fonti finanziarie di copertura e del piano del personale;
- c) gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico- finanziario con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico per singolo servizio e per singolo ente pubblico locale, e relativa analisi degli scostamenti;

d) gli strumenti di vigilanza prevedono che tale attività sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina diretta, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, dei componenti l'organo esecutivo, l'organo di vigilanza e controllo.

e) oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti Pubblici soci o interessati nella gestione del servizio. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

3) Il controllo e la vigilanza interesserà poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente, così come, dall'altro, gli enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società in house e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate.